

Dott. Fabio Coppola  
Via Bolzano 7,  
73010- Veglie (Le)  
Tel. 328/0728542

Al Sindaco del  
Comune di Veglie  
Dott. Alessandro Aprile

Oggetto: bozza di regolamento Parco naturale comunale "Lupomonaco".

Gentile Signor Sindaco,

La prego di verificare la possibilità di adottare il regolamento in oggetto, il cui contenuto è comune a quello di altri parchi naturali.

Avere il parco senza una regolamentazione, sarebbe un atto di irresponsabilità e di incuria; se si stabiliranno le norme di tutela, sarà una garanzia e un investimento per il futuro.

Resto a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Veglie, 24/04/2013

Dott. Fabio Coppola

Allegati: regolamento.

**COMUNE DI VEGLIE**

**Regolamento del parco naturale comunale  
“Lupomonaco”.**



Foto: Fabio Coppola

## **Art. 1 - Accesso**

L'accesso al parco è libero.

## **Art. 2 - Finalità e attività consentite**

La finalità del parco è la conservazione delle specie vegetali, animali, degli habitat, con particolare riferimento alla Direttive 79/409/CEE, e 92/43/CEE.

Le attività consentite sono:

- a) passeggiate, jogging;
- b) mountain biking sui sentieri tracciati;
- c) l'ingresso di cani con guinzaglio e museruola;
- d) osservazione degli uccelli, fotografia;
- e) educazione ambientale;
- f) ricerca scientifica.

## **Art. 3 - Divieti**

Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare vige il divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria;
- b) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- c) raccogliere e danneggiare le specie vegetali spontanee (anche parzialmente, come germogli o bulbi), ad eccezione degli interventi scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Comune di Veglie;
- d) asportare minerali e materiale di interesse geologico, ad eccezione dei prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal Comune di Veglie;
- e) Accedere con mezzi motorizzati, eccetto mezzi antincendio e di servizio autorizzati dal Comune di Veglie;

- f) Introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) introduzione di animali e pascolo;
- h) campeggio e attendamento;
- i) diffusione di musica, ed emissione di luci, per evitare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna;
- l) abbandonare rifiuti;
- m) accendere fuochi (barbecue);
- n) abbruciamento delle stoppie o altri rifiuti derivanti dall'attività agricola nei terreni confinanti;

### **Art. 3 - Rimboschimento**

Il rimboschimento nel parco è evitato poiché causerebbe la modifica degli habitat a pseudosteppa.

### **Art. 4 - Recinzioni**

I terreni confinanti col parco possono essere recintati:

- a) con muretti a secco privi di malta cementizia o altri leganti, a struttura trapezoidale, con base minima di 50-60 cm e altezza di 60-80 cm;
- b) con siepi di specie autoctone;
- c) con recinzioni a rete metallica, ma solo se ricopribili da siepi arbustive e rampicanti;

Nei tre casi suddetti, le recinzioni devono essere realizzate con un sufficiente numero di piccoli varchi per consentire il passaggio di animali selvatici.

### **Art. 5 - Fasce protettive**

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, che distano meno di cento metri dal parco, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva", sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante non inferiore a quindici metri (art. 14, L.R. 10/2009).

## **Art. 6 - Sorveglianza**

Alla sorveglianza provvedono gli agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **Art. 6 - Sanzioni**

1. La violazione dei divieti del regolamento prevede l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità vanno concordate con il Comune di Veglie (art. 305 del D. Lgs. 152/2006).

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 30 della L. n. 394/91.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) dell'art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) dell'articolo 3 sono punite ai sensi dell'art. 636 del codice penale.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa compresa tra il minimo di euro 25 e il massimo di euro 500 previsti dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre alle spese di rimozione e custodia.

8. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i) dell'articolo 3 comportano le sanzioni previste dalla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006.

9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera l) dell'articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle norme in materia di rifiuti.

10. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m) dell'articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

11. Le violazioni al divieto di cui alla lettera n) dell'articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi, e ai sensi delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

12. Le violazioni delle prescrizioni dell'art. 4 sono punite ai sensi della legislazione vigente in materia urbanistica.

13. Le violazioni delle prescrizioni dell'art. 5 sono punite con sanzione amministrativa compresa da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 2582,28 (art 11, L.R. n. 15/1997).

Veglie, 24/04/2013

Dott. Fabio Coppola